

brano meritevoli di attenzione, e lascio che siano giudicate da voi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigna.

Vigna. Onorevoli colleghi, io ho preso a parlare intorno a questo disegno di legge, non per combattere il principio a cui si informa, perchè io riconosco giustissimo che si debba introdurre nella nostra procedura civile una maggiore celerità e speditezza, al qual fine è precisamente ispirato questo disegno di legge.

Ciò che a me ha fatto impressione, e richiamo appunto intorno a ciò l'attenzione dell'onorevole ministro, è, direi quasi, l'equivoco che parmi di scorgere sotto la bandiera della riforma del procedimento sommario, mentre invece non è altro che una riforma completa che investe tutta quanta la procedura civile. Perchè quando io vedo che, secondo l'articolo primo, tutte le citazioni si fanno comparire ad udienza fissa, e poi, secondo l'articolo secondo, che tutte le cause sono trattate col procedimento sommario, faccio osservare che non siamo più di fronte semplicemente a disposizioni di leggi che regolano meglio quel procedimento sommario che è già consentito dalla nostra procedura civile, ma siamo di fronte ad un disegno di legge che innova completamente alla nostra procedura civile. Ed il problema che io mi pongo, o che per dir meglio sottopongo alla attenzione dell'onorevole ministro, è questo: noi abbiamo un disegno di legge, uso la formula non in cattivo senso ma per esprimere il mio concetto, il quale di straforo sovverte tutta la nostra procedura civile, e abbiamo un regolamento giudiziario relativo a quel Codice di procedura civile che, in tutte le disposizioni sue più minute, si informa, invece, al procedimento grave, lungo, compassato del procedimento formale.

E come si provvederà, domando, a tutte le contraddizioni che si avranno tra il nostro Codice civile e questo disegno di legge?

Il relatore ha in certa maniera prevista la obiezione, e ha detto: invece di ricorrere a quel sistema, che era suggerito dall'onorevole Corrado, di proporre una riforma completa del Codice di procedura civile che va un po' troppo per le lunghe (perchè purtroppo i Parlamenti sono un po' impotenti in questo genere di riforme) accontentiamoci delle piccole e minute riforme. E ciò è vero; ed io accetto

il concetto, accetto l'idea, purchè, ripeto, si tratti di disciplinare unicamente il procedimento sommario.

Quando invece si tratta addirittura d'invertire le parti, e rendere principale ciò che è eccezione e rendere eccezione ciò che è principale, allora il quesito, per me, si amplia ed acquista maggiore importanza perchè l'onorevole ministro e gli onorevoli colleghi sanno che le eccezioni di procedura non sono semplici quistioni di forma, ma molte volte sono questioni di sostanza: non sono soltanto una garanzia del diritto, ma sono, molte volte, la garanzia stessa del diritto.

Io non presento in questo senso un ordine del giorno; ma desidero di avere dall'onorevole ministro l'assicurazione se intenda d'introdurre, nelle disposizioni dei singoli articoli, alcune disposizioni di legge che salvaguardino meglio i diritti delle parti, e che provvedano meglio all'accordo fra questa riforma radicale coll'ordinamento completo ed assoluto del nostro Codice di procedura civile.

Un'altra considerazione io sottopongo ancora all'onorevole ministro che mi è suggerita dall'articolo quarto. In esso è detto che si comparirà dinanzi al presidente e poi si comparirà dinanzi al collegio.

Se io interpreto bene il concetto dell'onorevole ministro, mi pare che ci sia qui quasi un accenno all'introduzione del giudice unico. (*No! no!*)

Permetta onorevole relatore; v'è già l'introduzione del giudice unico, perchè noi vediamo nel secondo periodo di questo articolo 4, questa disposizione: che il presidente davanti a cui le parti compaiono dà i provvedimenti a lui demandati, e quelli consentiti dalle parti.

Quanto ai provvedimenti consentiti dalle parti, io non ho alcuna obiezione da fare. È giusto, è spedito, è razionale che, per i provvedimenti consentiti dalle parti, intervenga semplicemente l'opera di un giudice o del presidente; ma io pongo questo quesito all'onorevole ministro: quali saranno i provvedimenti demandati al presidente? Risponderanno forse il ministro e il relatore che i provvedimenti demandati al presidente sono quelli indicati dal codice di procedura civile; ma io ricordo che il codice di procedura civile è sempre informato a quel procedimento formale che è ora invece convertito in eccezione.